



COORDINAMENTO TERRITORIALE

NOTIZIE UTILI N. 4

Licenziamento disciplinare, il CCNL non vincola il giudice

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la [sentenza n. 708 del 2020](#), ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di licenziamento disciplinare ed ha specificato che la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento sono nozioni di natura legale e di conseguenza il giudice del merito, nel valutarne la portata, non è vincolato alle statuizioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari. Come è noto, infatti, la contrattazione collettiva rappresenta il parametro di riferimento per la corretta interpretazione delle clausole generali di cui all'art. 2119 c.c. ed anche l'art. 30, comma 3, della L.n. 183/2010 precisa che il giudice, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento da parte del datore di lavoro, deve tener conto delle tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo previsti dalla contrattazione collettiva.

Quel che di fatto ha ribadito la Corte Suprema con la sentenza 708/2020 è in sostanza il principio secondo il quale il magistrato – pur in presenza di una elencazione delle fattispecie nel CCNL – deve in ogni caso compiere una valutazione autonoma dei fatti che gli consenta di stabilire se, ad esempio, l'inadempimento del lavoratore sia tale da giustificare l'irrogazione di un licenziamento disciplinare.

Procedimento disciplinare, la malattia non giustifica l'assenza in caso di audizione

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 980 del 2020](#), ha stabilito che in caso di procedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore, la malattia non giustifica l'assenza all'audizione richiesta per rendere oralmente le proprie giustificazioni.

Il Consiglio di Stato stoppa il Dpcm per l'anticipo del Tfr/Tfs agli statali

Stop al Dpcm che dovrebbe regolare il finanziamento per l'erogazione di un anticipo del Tfr/Tfs ai dipendenti pubblici. Il Consiglio di Stato, con il parere interlocutorio 151/2020 del 20 gennaio, ha sospeso il giudizio e chiesto un'integrazione della documentazione ricevuta. Poiché il Tfr/Tfs ai dipendenti statali viene erogato di norma 12-24 mesi dopo la maturazione del requisito previdenziale, e che tale periodo si estende fino a sette anni in caso di accesso a pensione in ...

INPS, DA GENNAIO CONTROLLI SUI CONTI CORRENTI DI CHI CHIEDE L'ISEE

A partire da gennaio 2020 l'interessato, per ottenere prestazioni sociali, potrà usare la dichiarazione sostitutiva precompilata ma potrà subire controlli non solo sul numero dei conti correnti ma anche sul saldo degli stessi. Lo specifica l'INPS nel messaggio nr 96, del 13/01/2020, pubblicato sul sito, secondo il quale "sui dati autodichiarati relativi al patrimonio mobiliare viene effettuato un controllo automatico, sulla base dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti gestito dall'Agenzia delle entrate, volto a riscontrare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato nella DSU e quanto risulta nell'Archivio stesso".

Niente danno erariale per incentivi tributari erogati fuori dal fondo

L'erogazione al dipendente degli incentivi tributari (all'epoca incassi da recupero Ici), in presenza di un regolamento che attribuisce al personale dell'ufficio tributi una quota parte della percentuale del tributo riscosso e dei maggiori incassi derivanti da accertamenti in rettifica e favorevole esito di cause tributarie, va considerato non produttivo di danno erariale anche se le somme corrisposte non siano state correttamente inserite nel fondo delle risorse decentrate. Sono le conclusioni della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, contenute nella sentenza n.8/2020.

Concorso per 41 collaboratori professionali sanitari profilo o.t.a. (lazio) ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 17-12-2019 data di scadenza 31/01/2020

IDONEI PUBBLICI CONCORSI: LE NOVITÀ APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020

La materia è trattata dalla legge 27.12.2019, n. 160, all'art. 1, commi da 147 a 149. Innanzitutto viene archiviato il principio generale per cui le graduatorie sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi messi a concorso (come invece aveva disposto il comma 361 della legge di bilancio 2019). Rimasta archiviata la possibilità di utilizzo delle graduatorie del 2010, si conferma che "...sono utilizzabili..." fino al 30 marzo 2020" le graduatorie approvate nel 2011, previa frequenza obbligatoria corsi formazione e superamento esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; si conferma altresì che "...sono utilizzabili sino al 30.9.2020..." le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 (per le graduatorie del 2017 l'art. 6 bis aveva previsto il 31.3.2021). Si stabilisce poi che le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 "...sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione." Per ultimo, si modifica l'art. 35 comma 5 ter del decreto legislativo 165 2001, stabilendo che il periodo di validità delle graduatorie è di due anni dalla data di approvazione anziché di tre anni.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

L'importo annuo detraibile per le spese veterinarie è stato elevato a 500 euro (fino al 31 dicembre 2019 era pari a 387,40 euro). La detrazione, pari al 19% sulla parte di spesa eccedente i 129,11 euro, dal 2020 spetta in misura piena a chi ha un reddito imponibile fino a 120.000 euro. Oltre questo importo si riduce fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro. Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni per gli oneri indicati nell'art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), tra i quali rientrano le spese veterinarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)